CAMERA DEI DEPUTATI N. 3972

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOMBARDI, SALVATI, DELBONO

Disciplina del contratto di lavoro coordinato

Presentata il 9 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della presente proposta di legge, nell'intento di valorizzare il momento formativo della volontà delle parti, contiene la definizione del contratto di lavoro coordinato. È stata, pertanto, adottata la stessa tecnica qualificatoria che caratterizza le disposizioni di legge in materia di contratti di lavoro autonomo (articoli 1655, 1678, 1703, 1737, 1742 e 2222 del codice civile). Ciò perché, rispetto a tali contratti, quello di lavoro coordinato non è un contratto diverso, bensì soltanto un contratto che contempla uno schema negoziale più ampio, in quanto prescinde dall'elemento tipizzante costituito dall'oggetto della prestazione, e presenta l'elemento ulteriore costituito dalla durata.

Pertanto il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'obbligazione fondamentale del lavoratore coordinato è quella di eseguire, a favore di una impresa e anche all'interno di questa, non già un'unica prestazione, bensì più prestazioni, connesse ma tra loro distinte ed autonome, distribuite nel tempo in funzione dell'interesse durevole dell'impresa.

Al fine di individuare le diverse modalità con le quali le singole prestazioni possono essere distribuite nel tempo, è sembrato opportuno richiamare le nozioni della prestazione periodica e della prestazione continuativa. Trattasi di nozioni già accolte nel nostro ordinamento, in quanto disciplinate dagli articoli 1559 e 1667 del codice civile.

Qui è sufficiente ricordare che per prestazioni periodiche devono essere intese quelle prestazioni che sono eseguite a date prestabilite. Per prestazioni continuative,

invece, devono essere intese quelle prestazioni tra le quali non v'è soluzione di continuità nell'esecuzione, in quanto, ferma restando l'autonomia di ciascuna prestazione, il debitore deve immediatamente reiterarla senza attendere la scadenza di una data o la richiesta dell'altra parte.

Quanto all'oggetto delle prestazioni, viene previsto, in armonia con quanto disposto dall'articolo 2222 del codice civile, che questo possa indifferentemente consistere in un'opera e, quindi, in una modificazione dello stato materiale di cose preesistenti, ovvero in un servizio e, cioè, in qualsiasi altra utilità diversa dalla materia.

La connessione tra le diverse prestazioni è assicurata dal fatto che ciascuna di queste è destinata alla realizzazione di un « programma aziendale » predeterminato e dedotto nel contratto.

Si è voluto, in tal modo, richiamare sia il progetto che caratterizza il contratto di appalto (articolo 1659 del codice civile), sia la predeterminazione del risultato che contraddistingue il lavoro autonomo (articoli 2222 e 2224 del codice civile) e, quindi, porre le condizioni oggettive idonee a limitare il potere di ingerenza del committente e, di conseguenza, ad assicurare l'autonomia del prestatore di lavoro coordinato.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge dispone che il contratto di lavoro coordinato deve essere stipulato con atto scritto.

La previsione della forma scritta *ad substantiam* risponde all'esigenza di fornire alle parti un valido strumento attraverso il quale fissare, *ab origine* e in modo certo ed incontrovertibile, le rispettive situazioni giuridiche.

Peraltro, poiché il contratto instaura un rapporto che è destinato a durare per un certo tempo e che, pertanto, non si esaurisce *uno actu*, nella medesima disposizione è sembrato opportuno prevedere il cosiddetto « patto di prova », onde attribuire a ciascuna delle parti la possibilità di un « esperimento » iniziale.

L'articolo 2 della proposta di legge detta la disciplina della esecuzione del programma dedotto nel contratto di lavoro coordinato.

Nel comma 1 di tale disposizione viene esplicitato il significato del termine « coordinamento » e, cioè, di quel termine che individua il contenuto della relazione intercorrente tra le parti del rapporto di lavoro coordinato.

Al riguardo, viene previsto che, mentre spetta al lavoratore coordinato di determinare autonomamente le modalità di esecuzione delle singole prestazioni destinate alla realizzazione del programma, il committente ha il potere di dare, e anche di modificare, le indicazioni e le istruzioni idonee a funzionalizzare, anche in termini di qualità, ciascuna prestazione al proprio interesse.

In tal modo, si è voluto attribuire al committente il potere di specificare, in relazione alla singola prestazione, le caratteristiche concrete del risultato richiesto al lavoratore coordinato.

Ciò perché, trattandosi di un contratto dal quale deriva un rapporto di lavoro destinato a durare per un certo tempo, il committente potrebbe non essere in grado di determinare, sin dall'inizio, tutti gli elementi dell'opera o del servizio idonei a soddisfare, volta per volta, il proprio interesse.

Il comma 2 dell'articolo 2 afferma il carattere personale della prestazione di lavoro coordinato ed enuncia le caratteristiche della diligenza richiesta al debitore nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Peraltro, viene anche prevista la possibilità che il lavoratore coordinato si avvalga, ove ciò sia consentito dal contratto e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione, di sostituti e di ausiliari.

In tal caso, però, è prevista la responsabilità diretta del lavoratore coordinato. Ciò per due diversi ordini di motivi.

Da un lato, la previsione della responsabilità del lavoratore coordinato consente di escludere la configurabilità di un rapporto contrattuale tra i sostituti e gli ausiliari di quest'ultimo con il committente. D'altro lato, quella previsione consente di

dare concreta applicazione alla norma generale contenuta nell'articolo 1228 del codice civile, a mente del quale, il debitore che si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento della propria obbligazione, risponde dei fatti colposi o dolosi posti in essere da questi ultimi.

Nel comma 3 dell'articolo 2 è previsto l'obbligo del lavoratore coordinato di tenere costantemente informato il committente della esecuzione del programma, onde consentirgli sia di apportare eventuali variazioni a quest'ultimo, sia di esercitare il controllo sui risultati volta per volta realizzati. Si tratta di una previsione mutuata dalla disciplina del contratto di agenzia (articolo 1746 del codice civile), in quanto idonea a sollecitare l'impulso e l'iniziativa del lavoratore coordinato e, quindi, a configurare quello che può essere definito il « lato attivo » del coordinamento.

L'articolo 3 della proposta di legge stabilisce, al comma 1, che il lavoratore coordinato, in quanto autonomo, può prestare la sua attività anche a favore di più committenti contemporaneamente.

In questo contesto, è sembrato opportuno porre a carico del lavoratore coordinato un generale obbligo di riservatezza con riguardo ai programmi e all'organizzazione delle singole imprese con le quali collabora.

Peraltro, si tratta di una previsione che, ove violata, espone il lavoratore coordinato alla responsabilità penale prevista dagli articoli 622 e 623 del codice penale, i quali pongono il generale divieto di rivelare i segreti professionali, scientifici o industriali.

Il comma 2 dell'articolo 3 estende l'obbligo di riservatezza del quale si è appena detto all'intero anno solare successivo alla cessazione del rapporto, facendo salvo, però, il potere dell'autonomia individuale o di quella collettiva di stabilire periodi temporali diversi da quello previsto dalla norma di cui trattasi.

L'articolo 4 della proposta di legge detta i criteri per la determinazione del compenso dovuto al prestatore di lavoro coordinato e pone, tra questi, una gerarchia di carattere preferenziale.

Al riguardo, si è tenuto conto della eterogeneità delle figure professionali che potenzialmente hanno interesse alla stipulazione del contratto di lavoro coordinato e, pertanto, la disciplina del compenso è stata dettata tenendo conto delle previsioni contenute negli articoli 2225 e 2233 del codice civile.

Il principale criterio di determinazione del compenso dovuto al prestatore di lavoro coordinato è l'accordo delle parti, l'autonomia delle quali può trovare un limite nella inderogabilità dei minimi e dei massimi delle tariffe professionali, ove queste siano applicabili all'attività dedotta in contratto.

Il secondo criterio è costituito dalle previsioni contenute negli accordi collettivi nel presupposto che l'autonomia collettiva possa essere esplicata anche per categorie di lavoratori autonomi (cfr. articolo 1 della legge n. 741 del 1959).

Nell'ipotesi in cui nessuno dei due criteri ora richiamati fosse applicabile, il corrispettivo per il lavoro coordinato deve essere determinato dal giudice in relazione alla natura delle prestazioni, alle tariffe professionali, agli usi e, soltanto in ultima analisi, secondo equità.

In ogni caso, il giudice dovrà tener conto del divieto di divulgazione previsto dal comma 2 dell'articolo 3.

L'articolo 5 contiene una specificazione del generale dovere di correttezza previsto dall'articolo 1175 del codice civile.

È, infatti, sembrato opportuno improntare al principio di buona fede il comportamento delle parti del rapporto obbligatorio, estendendo il contenuto dell'obbligo di informazione gravante sul lavoratore coordinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione. Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che, a differenza del lavoratore subordinato, quello coordinato è libero di stabilire le modalità di esecuzione del programma e, quindi, non è tenuto, neanche quando esegue le prestazioni all'interno dell'impresa, all'osservanza di un obbligo di presenza.

Pertanto, è stato previsto che il lavoratore coordinato deve immediatamente informare il committente del sopravvenire di una causa di impossibilità della prestazione, onde consentirgli le valutazioni previste dall'articolo 1256 del codice civile. Cosicché, nell'ipotesi in cui la comunicazione venga omessa, gli effetti liberatori dell'impossibilità sopravvenuta decorrono dal giorno della scoperta della causa da parte del committente e il lavoratore coordinato è tenuto al risarcimento dei danni *medio tempore* subìti dall'altra parte per il ritardo nell'adempimento.

L'articolo 6 della proposta di legge disciplina la durata del contratto di lavoro coordinato e il diritto di recesso delle parti.

Nel comma 1 di tale disposizione viene previsto che il contratto di lavoro coordinato è a tempo « indirettamente » determinato, in quanto cessa con la realizzazione del programma ovvero della fase di esso che ne costituisce l'oggetto. Con il riferimento alla « fase » del programma si è inteso disciplinare la durata del contratto con il quale il lavoratore coordinato si sia obbligato ad eseguire soltanto una parte di un più vasto programma aziendale, alla realizzazione del quale concorrano altri lavoratori coordinati o altri soggetti.

In ogni caso, si è fatta salva la diversa volontà delle parti, le quali, anziché individuare soltanto indirettamente il termine finale, possono anche determinarlo espressamente in sede contrattuale.

Al comma 2 dell'articolo 6, si è inteso riconoscere ad entrambe le parti la libertà di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro coordinato.

Esigenze di tutela dell'affidamento dei contraenti hanno, però, consigliato di porre a carico della parte che intende recedere l'obbligo di rispettare il termine di preavviso eventualmente fissato da accordi collettivi, ovvero determinato dagli usi, o secondo criteri di equità.

Tuttavia, l'obbligo di preavviso non sussiste quando il recesso è determinato dall'inadempimento dell'altra parte. In tal modo, si è data concreta applicazione ad un principio già accolto nel nostro ordinamento con riguardo alla disciplina dei contratti cosiddetti « di durata » e, in particolare, del « prototipo » del contratto di lavoro coordinato e, cioè, il contratto di agenzia (cfr. articolo 1750 del codice civile).

Nell'articolo 7 della proposta di legge viene dettata la disciplina degli apporti originali del prestatore di lavoro coordinato. Tale disciplina tiene conto del fatto che il tipo sociale di lavoratore coordinato è caratterizzato da un patrimonio professionale così elevato da consentirgli di assumere il rischio del proprio lavoro e di porsi, in tal modo, in una posizione di sostanziale parità con il committente. Cosicché è agevole ipotizzare che il lavoratore coordinato, proprio a ragione della elevata competenza professionale, possa creare apporti originali con una frequenza senz'altro maggiore di quella che contraddistingue l'analoga esperienza nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, è stato previsto che, mentre i diritti di utilizzazione economica relativi ad opere dell'ingegno di carattere creativo spettano sempre ed in ogni caso al lavoratore coordinato, quelli relativi ad una invenzione industriale intanto gli spettano in quanto l'invenzione non costituisca l'oggetto del programma previsto dal contratto stipulato con il committente. In tal caso, però, il lavoratore coordinato deve tempestivamente comunicare al committente sia l'invenzione sia il brevetto eventualmente conseguito.

Tale comunicazione è strumentale rispetto alla previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 7, a mente del quale, in analogia con quanto previsto dall'articolo 24 del regio decreto n. 1127 del 1939, il committente gode del diritto di prelazione per l'uso esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto. Tale diritto decade se il committente non lo esercita entro tre mesi dalla comunicazione da parte del lavoratore coordinato ovvero se le parti non raggiungono l'accordo sul canone o sul prezzo dell'uso esclusivo dell'invenzione ovvero della cessione del brevetto già conseguito.

Fondamentale importanza nell'ambito dell'intera proposta di legge rivestono le

disposizioni contenute nell'articolo 8, con le quali vengono estese al lavoratore coordinato alcune garanzie ritenute essenziali per l'uomo che lavora. In particolare, viene previsto il divieto di discriminazione per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua e di sesso (comma 1), nonché il diritto del lavoratore coordinato alla tutela della propria salute in riferimento sia ai luoghi sia agli strumenti connessi alla realizzazione del programma oggetto del contratto (comma 2).

Con riguardo alla tutela previdenziale, il comma 3 dell'articolo 8 prevede l'applicazione in favore dei lavoratori coordinati delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 22 a 32, della legge n. 335 del 1995.

L'articolo 9 della proposta di legge contiene le disposizioni finali e transitorie, destinate a « collegare » la disciplina del lavoro coordinato con le norme del nostro ordinamento in qualche modo interessate dai nuovi istituti.

Poiché il contratto di lavoro coordinato costituisce uno schema giuridico negoziale nel quale può essere dedotta qualsiasi attività destinata alla realizzazione di più opere o servizi, è sembrato opportuno introdurre nel comma 1 dell'articolo 9 una norma di « rinvio » analoga a quella contenuta nell'articolo 1570 del codice civile con riguardo al contratto di somministrazione. È stato, infatti, previsto che al lavoro coordinato si applicano, ove compatibili, anche le disposizioni che disciplinano il contratto al quale corrispondono le singole prestazioni.

In tal modo, la disciplina del rapporto di lavoro coordinato è stata « arricchita » mediante un rinvio, aperto e generale, a quelle disposizioni che, nell'ambito di ciascuna disciplina dettata per i contratti cosiddetti « tipici », regolano le situazioni giuridiche delle parti connesse all'oggetto della prestazione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 9 contengono la disciplina processuale destinata a governare le controversie relative ai rapporti di lavoro coordinato.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che alle predette controversie si applicano le norme contenute nel titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, come modificato dalla legge n. 553 del 1973.

Il successivo comma 3 contiene la previsione strumentale a quella immediatamente precedente, in quanto modifica la formulazione dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, sostituendo all'espressione che sinora ha individuato i rapporti di lavoro cosiddetto « parasubordinato » le parole: « rapporti di lavoro coordinato ».

Analoghe previsioni sono contenute nel comma 4, con riferimento alla tutela previdenziale, e nel comma 5, con riferimento alla disciplina fiscale.

Il comma 6 dell'articolo 9 regola gli effetti temporali della nuova disciplina, stabilendo che le disposizioni sul lavoro coordinato si applicano ai rapporti costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge. È, altresì, prevista una ipotesi di novazione oggettiva dei rapporti di lavoro subordinato, in quanto alle parti è riconosciuta la facoltà di « trasformare » il precedente rapporto di lavoro subordinato in un rapporto di lavoro coordinato mediante atto scritto da depositare presso la direzione provinciale del lavoro. Tale deposito è stato previsto sia per garantire adeguata consapevolezza sia per agevolare gli eventuali controlli.

A mente del comma 7, sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in tema di lavoro cosiddetto « parasubordinato », con esclusione, però, delle norme in materia tributaria e della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 146 del 1990.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Contratto di lavoro coordinato).

1. Con il contratto di lavoro coordinato una parte si obbliga, mediante corrispettivo, a compiere prestazioni periodiche o continuative di opere o servizi per la realizzazione di un programma aziendale a favore di un'impresa e all'interno di questa.

2. Il contratto di lavoro coordinato deve essere stipulato con atto scritto.

ART. 2.

(Esecuzione del programma).

1. Il prestatore di lavoro coordinato determina le modalità di esecuzione del programma, mentre spetta al committente, durante l'attuazione del programma, dare e modificare indicazioni di indirizzo e istruzioni per il coordinamento, anche in termini di qualità.

2. Il prestatore di lavoro coordinato deve eseguire personalmente le opere o i servizi richiesti per la realizzazione del programma oggetto del contratto e deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta. Può anche avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto ovvero non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

3. Il prestatore di lavoro coordinato è tenuto a fornire tutte le informazioni che consentono al committente un costante e adeguato controllo sulla realizzazione del programma e la verifica dei risultati.

ART. 3.

(Obblighi del prestatore di lavoro coordinato).

1. Il prestatore di lavoro coordinato può svolgere la sua attività per uno o più

committenti, ma non deve diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e all'organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività dei committenti medesimi.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche per l'intero anno solare successivo alla cessazione del rapporto, salva diversa previsione del contratto o di accordi collettivi.

ART. 4.

(Diritti del prestatore di lavoro coordinato).

1. Il compenso del lavoro coordinato è determinato dalle parti stipulanti. Se le parti non lo determinano e in mancanza di accordi collettivi, il compenso è determinato dal giudice, tenendo conto del tipo di attività richiesta dall'esecuzione del programma, delle tariffe professionali, degli usi o secondo equità. Nel determinare il compenso il giudice tiene anche conto del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 3.

ART. 5.

(Impedimento del prestatore di lavoro coordinato).

1. In caso di impedimento ad eseguire il programma, il prestatore di lavoro coordinato deve darne immediato avviso all'altra parte, salvo rispondere dei danni.

ART. 6.

(Durata del contratto e recesso).

1. Salva diversa volontà delle parti, il contratto cessa con la realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce oggetto.

2. Durante la realizzazione ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando preavviso secondo le modalità e i termini fissati dagli accordi collettivi, dagli usi o secondo equità. Il preavviso non è

dovuto quando il recesso è determinato da inadempimento dell'altra parte.

ART. 7.

(Diritti per apporti originali del prestatore).

1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali, all'attività di creazione di programmi per elaboratori elettronici, come pure i diritti di utilizzazione economica riguardanti l'invenzione fatta in occasione della realizzazione del programma previsto dal contratto di lavoro coordinato, senza che ne costituisca l'oggetto, spettano al prestatore di lavoro coordinato. Questi però deve dare comunicazione al committente del brevetto eventualmente conseguito.

2. Il committente ha diritto di prelazione, da esercitare entro tre mesi dalla comunicazione, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinati di comune accordo. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, la prelazione decade.

ART. 8.

(Tutela del prestatore di lavoro coordinato).

1. Il prestatore di lavoro coordinato non può essere discriminato per ragioni politiche, sindacali, di religione, di razza, di lingua o di sesso.

2. Il prestatore di lavoro coordinato ha diritto alla tutela della salute anche in riferimento all'ambiente ed agli strumenti connessi alla realizzazione del programma.

3. Ai rapporti di lavoro disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

ART. 9.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Al lavoro coordinato, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono,

si applicano anche le regole che disciplinano il contratto al quale corrispondono le singole prestazioni.

2. Alle controversie relative ai rapporti di lavoro coordinato disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni in tema di giudice competente e di rito contenute nel titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

3. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 409 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« *3)* rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e rapporti di lavoro coordinato; ».

4. Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico », sono sostituite dalle seguenti: « nonché ai titolari di rapporti di lavoro coordinato, e degli altri rapporti, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 49 del medesimo testo unico ».

5. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, è così sostituita dalla seguente:

« *a)* i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni, e da rapporti di lavoro coordinato; ».

6. La presente legge si applica ai rapporti di lavoro coordinato costituiti dopo la data di entrata in vigore della stessa. I rapporti di lavoro subordinato già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasformati in rapporti di lavoro coordinato mediante atto scritto, copia del quale deve essere depositata presso la direzione provinciale del lavoro.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con l'esclusione delle disposizioni in materia tributaria inerenti i rapporti in questione, nonché, per quanto attiene ai prestatori di lavoro coordinato, la norma di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146.

PAGINA BIANCA

DDL13-3972
Lire 500